



**COMUNE DI  
VILLANOVA MONTELEONE**  
(Provincia di Sassari)

**Servizio Socio-Culturale**

**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO PRIMA INFANZIA MICRONIDO A.E. 2021/2022  
(PERIODO SETTEMBRE 2021 – 31 LUGLIO 2022)**

**Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’ DELL’APPALTO**

L’appalto ha per oggetto la concessione del Servizio per la Prima Infanzia - Micronido destinato ad un massimo di 16 minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

Il servizio da gestire rientra tra i servizi specifici contemplati nell’allegato IX del D. Lgs 50/2016, CPV 80110000-8 **Servizi di istruzione prescolastica**.

Il Micronido è un servizio educativo e sociale che concorre, insieme alle famiglie, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei minori nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa. Il Micronido promuove, avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l’educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini.

Il Servizio è ubicato al piano terra nell’edificio di proprietà comunale, situato in via Lavagna n. 1.

Gli spazi concessi per il servizio sono costituiti da: spazio filtro-ingresso, disimpegno, locale pluriuso per il personale, n. 2 aule destinate a spazio per attività ludiche e pranzo e spazio riposo, bagni per personale e minori. Altri locali in disponibilità limitata potranno essere utilizzati dal concessionario in orari che verranno concordati con il Comune.

Il concessionario dovrà attivare nei locali suddetti il Servizio per la Prima Infanzia secondo quanto previsto dal presente Capitolato e nel progetto proposto in sede di gara. Si impegna inoltre a eseguire quanto previsto sotto l’esatta osservanza della normativa regionale e statale, e del regolamento comunale.

Resta a carico del concessionario tutto quanto necessario per ottenere l’autorizzazione al funzionamento del servizio impegnandosi a farsi carico degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per garantire il mantenimento dei requisiti.

L’immobile, gli impianti fissi ed eventuali attrezzature sono consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione delle attività proposte in sede di gara.

Prima dell’inizio del Servizio sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell’immobile e dei mobili e attrezzature eventualmente presenti, in contraddittorio tra le parti.

Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine l’amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

## **Art. 2 – DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO**

La durata dell'appalto è stabilita in 11 mesi circa con decorrenza da settembre 2021 e fino al 31 luglio 2022. La decorrenza iniziale potrà essere modificata in dipendenza della procedura di aggiudicazione; per la conclusione del Servizio, il Comune, valutata la minore frequenza dei minori, si riserva la facoltà di prevederne la chiusura anticipata.

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Responsabile del Servizio Socio-Culturale.

L'importo complessivo dell'appalto per l'intera durata di 11 mesi è stimato € **91.300,00** (iva esclusa).

Il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo delle eventuali opzioni di cui all'art. 4 del presente Capitolato, è pari ad € **188.600,00**, di cui € 91.300,00 per il possibile rinnovo del contratto nel successivo anno educativo 2022-2023 e € 6.000,00 per eventuali servizi complementari.

## **Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L'affidamento della gestione del Micronido comporterà l'osservanza di quanto precisato nel presente Capitolato e di tutte le norme vigenti in materia di conduzione dei Servizi educativi per la Prima Infanzia.

Il complesso delle prestazioni e attività relative al presente appalto si intende integrato dalle proposte formalizzate nel progetto presentato in sede di offerta dell'appaltatore.

Il servizio è rivolto ad un numero massimo di 16 bambini.

L'apertura del Servizio è prevista dal **lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00**.

L'**accoglienza** dei minori dovrà avvenire entro le ore **9,00**.

L'**uscita** e il ricongiungimento con i familiari avverrà entro le ore **16,00**. La possibilità di **uscita anticipata**, su motivata richiesta dei genitori, non potrà avvenire prima delle ore **14,00**. La flessibilità oraria dovrà essere modulata sulla base dei bisogni specifici del bambino e per tali ragioni dovrà essere concordata con il coordinatore del Servizio, e non dovrà comportare disagi organizzativi sulla conduzione del gruppo.

Le giornate di chiusura prevedono i **solì festivi**. Sono consentite ulteriori **5 giorni di chiusura** in concomitanza con le festività natalizie, pasquali o in particolari ricorrenze non riconosciute come festività, da concordarsi preventivamente con il Responsabile del Servizio Socio-Culturale.

Le prestazioni dovranno essere svolte dalla ditta aggiudicataria secondo le indicazioni dei Servizi Sociali del Comune.

## **Art. 4 – OPZIONI PER SERVIZI COMPLEMENTARI, RINNOVO E PROROGA**

Nel corso di esecuzione dell'appalto l'ente gestore ha facoltà di organizzare, gratuitamente o con onere supplementare per le famiglie richiedenti, **attività complementari** quali il prolungamento dell'orario o iniziative aggiuntive nel periodo estivo.

Pertanto, nell'ambito della presentazione dell'offerta di partecipazione alla gara per l'affidamento della gestione del servizio, la ditta ha facoltà di presentare unitamente al progetto generale di funzionamento e coordinamento educativo e didattico della struttura, una proposta di regolamentazione di tale **offerta educativa aggiuntiva**, nel rispetto delle norme vigenti e dei rapporti numerici educatore-bambino.

Alla scadenza del contratto originario, valutata positivamente l'esecuzione del contratto, accertati il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto, la stazione appaltante si riserva la facoltà ai sensi degli articoli n. 35, comma 4 e n. 63, comma 5 del Codice, di richiedere il **rinnovo del contratto**, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 11 mesi circa.

La durata del Servizio potrà essere modificata in fase di esecuzione mediante **proroga**, la quale, ai sensi dell'art. 106, c. 11 del Codice dei Contratti Pubblici, sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso la ditta sarà

- tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'aggiudicazione iniziale.

#### **Art. 5 – OBBLIGAZIONI DEL COMUNE**

Il Comune, oltre alla concessione in uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature di cui sopra, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- la manutenzione del verde dei cortili interni (sfalcio, potatura, piantumazione, etc.);
- il pagamento delle utenze (energia elettrica, acqua, smaltimento rifiuti, riscaldamento);
- l'acquisto di attrezzature e materiali ludico-pedagogici, integrativi rispetto a quanto già presente;
- l'organizzazione del servizio di preparazione pasti per i minori e la consegna degli stessi, nel rispetto delle procedure HACCP, presso i locali del Micronido mediante personale della ditta esecutrice del Servizio Mensa;
- la fornitura di detersivi e disinfettanti per la pulizia degli spazi;
- lo svolgimento delle pulizie giornaliere di carattere ordinario e di quelle periodiche e a fondo di carattere straordinario.

Si specifica che i pasti saranno preparati dalla ditta esecutrice del servizio di Mensa Scolastica, incaricata dal Comune, con costi a carico dell'utente e del Comune.

#### **Art. 6 - OBBLIGAZIONI DELL'AGGIUDICATARIO**

Il concessionario si impegna a gestire i servizi oggetto dell'appalto con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto presentato in sede di gara; l'orario di apertura giornaliero non potrà essere inferiore all'orario indicato nell'articolo 3 e nell'offerta tecnica.

Il concessionario dovrà garantire:

- ogni attività connessa con la cura, l'assistenza e l'igiene personale dei bambini;
- l'inserimento graduale e rispettoso dei minori;
- lo svolgimento di attività ludiche ed espressive;
- la promozione della crescita e del benessere dei bambini, in costante collaborazione con le famiglie e i servizi sociali e/o sanitari del territorio;
- la programmazione educativa e il coordinamento delle attività;
- la disponibilità delle strumentazioni occorrenti per la predisposizione e la realizzazione delle attività (ad es. computer, stampante, materiali audio etc.);
- la fornitura dei materiali di consumo destinati alla realizzazione delle attività educative;
- la fornitura di presidi, prodotti detersivi o disinfettanti ad uso del personale;
- lo sporzionamento, la somministrazione dei pasti e l'assistenza nel rispetto delle procedure HACCP.

Il concessionario è obbligato ad attivare i servizi proposti in sede di gara entro la data indicata dall'aggiudicatario, provvedendo quindi, entro il suddetto termine, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie. L'Amministrazione Comunale, trascorso il termine di cui sopra, potrà revocare l'aggiudicazione senza necessità di messa in mora.

L'utilizzo della struttura al di fuori degli orari giornalieri indicati in sede di gara deve essere in ogni caso richiesto dal concessionario, con indicazione dei motivi, ed autorizzato dal Comune concedente per iscritto.

Il concessionario deve inoltre:

- rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore;

- osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.;
- stipulare apposita polizza assicurativa per un'adeguata copertura dei danni provocati da incidenti agli operatori e agli utenti, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie;
- assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari;
- predisporre e trasmettere al Servizio Sociale le relazioni sintetiche contenenti la descrizione dell'attività svolta, la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti.

#### **Art. 7– PERSONALE DEL MICRONIDO**

Il servizio di Micronido, oggetto della presente concessione, dovrà essere garantito dalle figure professionali previste dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 28/11 del 19.6.2009, n. 33/36 del 08.08.2013 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente all'articolazione dell'orario di lavoro, al numero e all'età dei minori.

In particolare, il Concessionario assicura la presenza dei seguenti standard di personale:

##### **b) Personale con funzione educativa:**

- **educatori** (Cat. D2 – CCNL coop. Sociali) in numero adeguato ai parametri stabiliti dalla normativa regionale, e alle ore di apertura settimanale del Servizio, fissato in 80. Nel rispetto dell'orario settimanale stabilito dal CCNL di riferimento, stabilito in 38 ore, il numero degli educatori **non potrà essere inferiore a n. 3 unità.**

##### **b) Coordinamento pedagogico per minimo 2 ore settimanali:**

- **coordinatore pedagogico** (Cat. E2 – CCNL coop. Sociali) con esperienza minima triennale nel coordinamento di asili nido/ micronido regolarmente autorizzati al funzionamento ed in possesso dei titoli previsti dalla D.G.R. n. 28/11 del 19.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni (laurea specialistica ad indirizzo pedagogico).

Il Coordinatore Pedagogico dovrà mantenere un costante rapporto di collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Al Coordinatore sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio.

Al termine e durante l'anno educativo il coordinatore pedagogico dispone due relazioni sull'andamento del Servizio (22 febbraio e 10 agosto) e appositi report e relazioni periodiche da inviare all'Ufficio Servizi Sociali, al quale spetta il controllo e la verifica della corretta attuazione del progetto pedagogico e il compito di intervenire ponendo in essere le azioni correttive necessarie.

Il **coordinamento pedagogico** potrà essere svolto dal personale educativo, se in possesso dei prescritti titoli, e in ogni caso con inquadramento nella categoria e livello del CCNL propri del profilo professionale richiesto.

L'impiego di **personale ausiliario**, con esclusive **funzioni di supporto allo svolgimento dell'attività educativa**, potrà essere previsto dal concessionario ed esplicitato nel progetto organizzativo.

La ditta aggiudicataria si obbliga a garantire al personale incaricato l'inquadramento previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore, ad osservare tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali previste dai CCNL e dagli accordi integrativi locali.

Tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali riguardanti il personale sono a carico della ditta appaltatrice.

Prima di iniziare il servizio la ditta dovrà comunicare i nominativi degli operatori, e in fase di esecuzione è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione, sia provvisoria che definitiva del personale incaricato.

Il personale educativo, al fine di garantire la continuità auspicabile, non deve normalmente essere sostituito per tutta la durata della concessione; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive sono consentite per evenienze contingenti o straordinarie, previamente comunicate al Responsabile del Servizio Sociale.

Il Concessionario si impegna ad adeguare la dotazione organica sopra descritta in virtù di eventuali modifiche normative o in presenza di minori disabili, senza nulla richiedere al Comune.

### **Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

**Detta clausola** dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di **offerta economica** per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016. La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

## **Art. 8 – PROGETTO PEDAGOGICO E PROGETTO ORGANIZZATIVO**

### **1 PROGETTO PEDAGOGICO**

Il progetto pedagogico va inteso come documento nel quale è definita l'identità e la fisionomia pedagogica del servizio, con la declinazione degli orientamenti e degli intenti educativi di fondo e con l'esplicitazione delle coordinate di indirizzo metodologico della gestione del servizio.

Esso deve prevedere il trattamento, almeno, delle seguenti voci:

- a) Descrizione della cornice pedagogica di riferimento**
  - Riferimenti scientifico- pedagogici, orientamenti educativi e metodologici generali;
  - Idea di bambino e le finalità educative;
  - Contesto familiare e sociale di riferimento
- b) Proposta di organizzazione educativa**
  - Servizi per la prima infanzia come "contesti educativi", con riferimento alla relazione educativa e all'organizzazione dell'ambiente;
  - Organizzazione dell'ambientamento e proposte educative;
  - Gestione e interventi educativi in favore dei minori con handicap;
- c) Modalità di monitoraggio e documentazione dei percorsi educativi;**
- d) Verifica e controllo sui servizi erogati.**

## **2 PROGETTO ORGANIZZATIVO**

Il progetto organizzativo va inteso come il documento che esplicita le attenzioni metodologiche, le modalità operative le scelte organizzative che verranno tenuti presenti nella concreta progettazione dei processi educativi, in tutti i loro aspetti.

- a) Organizzazione del lavoro educativo**
  - Struttura organizzativa del servizio con esplicitazione delle funzioni e del numero del personale dedicato alla gestione dei servizi;
  - Aspetti organizzativi con riferimento alla gestione degli spazi, dei tempi e delle relazioni;
  - Modalità di funzionamento del gruppo di lavoro - equipe educativa;
- b) Criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e di rapporti con il territorio;**
- c) Modalità di realizzazione della continuità educativa con le altre istituzioni scolastiche;**
- d) Coordinamento pedagogico con esplicitazione dei requisiti formativi e delle ore settimanalmente dedicate al servizio (oltre a quelle richieste dal Capitolato);**
- e) Elementi migliorativi per l'organizzazione e la funzionalità del Servizio;**
- f) Presenza di eventuali altre figure complementari di supporto alla gestione del Micronido;**
- g) Piano della formazione del personale.**

## **3 CAPACITA' INNOVATIVA E OFFERTE MIGLIORATIVE**

In merito alla dimostrazione della propria capacità innovativa e migliorativa la ditta dovrà esplicitare:

- a) Servizi innovativi e sperimentali;**
- b) Proposte di potenziamento, estensione e attivazione di servizi aggiuntivi da realizzarsi nelle strutture e/o a favore di altri servizi educativi comunali;**
- c) Possesso della Certificazione del sistema di qualità in corso di validità conforme alle norme europee per il Servizio oggetto del presente appalto, rilasciata da Enti autorizzati ai sensi della normativa vigente.**

Le eventuali attività ricreative, formative o informative svolte nei locali dati in concessione devono essere comunicate o concordate con l'ente.

### **Art. 9 -PARTECIPAZIONE E CONTROLLI**

Il Comune ha facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune - anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza, e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente Capitolato, del progetto tecnico proposto in sede di gara e delle disposizioni legislative e regolamentari, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei lavoratori. A tale scopo l'appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione comunale, la documentazione relativa alla regolarità contributiva e al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti.

L'appaltatore è tenuto inoltre a presentare su richiesta del Servizio Sociale report e relazioni periodiche. In particolare l'esecutore dovrà trasmettere **due relazioni sintetiche**: una entro il **28 febbraio 2022**, l'altra entro il **10 agosto 2022**, contenenti la descrizione dell'attività svolta, la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti, le indicazioni sui possibili miglioramenti della gestione.

#### **Art. 10 – CORRISPETTIVI A FAVORE DEL CONCESSIONARIO**

Il Comune provvede al pagamento delle fatture mensili in base al periodo di effettivo svolgimento del servizio e per i mesi non completi, settembre ed eventualmente luglio, provvede al proporzionamento del corrispettivo mensile ridotto in ragione di 1/22 dell'importo mensile per ogni giorno di mancata realizzazione del Servizio.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire su richiesta dell'Amministrazione qualsiasi documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro degli operatori, ed in caso di accertata inottemperanza verificata dall'autorità comunale si procederà alla segnalazione agli enti competenti.

L'importo mensile dovuto è determinato in fase di aggiudicazione sulla base del ribasso proposto in sede di gara.

#### **Art. 11 – RESPONSABILITA'**

Tutte le prestazioni del presente capitolato dovranno essere erogate dalla ditta aggiudicataria mediante l'impiego di un numero di operatori adeguato all'articolazione dell'orario di lavoro e alle caratteristiche dell'utenza.

Il concessionario è responsabile della piena ed incondizionata idoneità professionale e morale nonché dell'idoneità psico-fisica all'espletamento del servizio del personale impiegato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di esprimere parere favorevole e di richiedere informazioni e credenziali relative agli operatori proposti dalla ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario è obbligato, in caso di astensione totale o parziale degli operatori, ad attivare tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità del Servizio assunto, adeguandosi peraltro alle eventuali disposizioni dell'ente.

Nel caso si verificassero abbandono o mancata effettuazione anche parziale dei servizi o inadempienze etico professionali o negligenze gravi da parte dei singoli operatori impiegati nell'espletamento del Servizio oppure nel caso di comportamento scorretto nei confronti di utenti e/o del personale, la ditta aggiudicataria dovrà tempestivamente adottare opportuni provvedimenti anche, all'occorrenza o su richiesta dell'amministrazione, mediante esclusione dal Servizio degli operatori interessati. Qualora la ditta non assolvesse tale adempimento, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di intervenire con sanzioni, o altri provvedimenti che riterrà opportuni, nei confronti della Ditta.

La Ditta è tenuta all'osservanza delle disposizioni del DLgs n. 81/2008 e ss.mm.ii e dovrà ottemperare pertanto alle norme relative alla tutela della salute ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e/o mezzi e dispositivi di protezione individuali in relazione alle attività svolte. Dovrà altresì ed in ogni caso adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette a terzi.

Eventuali sanzioni per inadempienze derivanti dalle norme di cui ai commi precedenti sono ad esclusivo carico dell'affidatario, salvo in ogni caso la facoltà dell'Ente di procedere all'applicazione.

In merito alla presenza dei rischi dati da interferenze (Rif. Det. AVCP n. 3/2008), si precisa che **non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze** per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. **Gli oneri relativi alla sicurezza risultano essere pari a zero** in quanto non sussistono rischi di interferenze da valutare, restando peraltro immutati gli obblighi dell'aggiudicatario in merito alla sicurezza del lavoro.

E' a carico della ditta aggiudicataria ogni obbligo discendente dalla normativa vigente e futura in materia di sicurezza, di igiene e medicina del lavoro. Il personale dovrà essere in regola con la normativa sanitaria vigente. A richiesta dell'amministrazione, la ditta dovrà fornire la relativa documentazione. La ditta si impegna, inoltre, ad effettuare a propria cura e spese i controlli sanitari mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

## **Art. 12 – COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI**

Nell'espletamento del Servizio, il personale dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente Capitolato.

Il personale dovrà, inoltre:

- osservare scrupolosamente il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e garantire l'assoluta riservatezza verso l'esterno sugli utenti, nel pieno rispetto della loro dignità e della loro autodeterminazione, e su tutto quanto concerne l'espletamento dello stesso restando quindi vincolati dal segreto professionale ai sensi dell'art. 22 del Codice Penale;
- mantenere un comportamento serio, riguardoso e corretto nei confronti degli altri operatori o persone con cui viene in contatto per ragioni di servizio;
- tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti del servizio;
- seguire un principio della piena collaborazione con ogni altro operatore, ufficio e struttura con cui vengono in contatto per ragioni di servizio;
- rispettare con la massima diligenza e professionalità le direttive generali impartite dall'Ente e le indicazioni fornite dallo stesso in merito agli orari, interventi e prestazioni. Saranno a carico della ditta le ore svolte al di fuori degli interventi indicati dall' Ufficio Servizi Sociali;
- collaborare con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune nell'organizzazione di attività diverse e/o interventi atti a coinvolgere attivamente gli utenti.

Periodicamente, ed ogni qualvolta le situazioni lo richiedano, verranno concordati incontri fra il Coordinatore e/o referente della ditta e il referente del Servizio Sociale professionale. All'occorrenza detti incontri potranno essere estesi a tutto il personale che svolge l'attività lavorativa.

## **Art. 13 - TIROCINI E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE**

La ditta potrà inserire nel Servizio giovani tirocinanti e volontari del Servizio Civile Nazionale, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. In nessun caso le prestazioni dei suddetti potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori e non comporteranno per l'ente nessun costo aggiuntivo.

Il Comune si riserva, compatibilmente con il regolare andamento del servizio, di svolgere o di autorizzare lo svolgimento di tirocini formativi, stages da parte di volontari e/o allievi di corsi di formazione pubblici e/o istituti scolastici, Università, nonché altre attività formative e di insegnamento, in attuazione di specifiche convenzioni e riguardante le professionalità socio – sanitarie, con tempi e modalità di svolgimento che saranno concordate con l'appaltatore.

Nello stesso modo, il Comune si riserva di autorizzare l'inserimento di soggetti impegnati in attività di alternanza Scuola-Lavoro, tirocini di formazione ed orientamento, borse lavoro, nonché inserimenti lavorativi, servizio civico, ecc.

## **Art. 14 - GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta da presentare per l'affidamento del servizio dovrà essere corredata da una garanzia sotto forma di cauzione o di fideiussione pari al 2% dell'importo del servizio. La stessa dovrà, essere resa nelle modalità previste dall'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016, dovrà contenere l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del C.C. e la sua operatività entro 15 giorni, a seguito di semplice richiesta della stazione appaltante, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare fideiussione per la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

#### **Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia del rispetto delle clausole, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici.  
La cauzione deve essere prestata prima o contemporaneamente alla sottoscrizione dell'atto, in denaro oppure mediante polizza bancaria o assicurativa.

#### **Art. 16 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta espressamente dal Direttore dell'esecuzione e/o preventivamente autorizzata dal Responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo al pagamento dei compensi o rimborsi.

La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri a carico dell'esecutore.

In considerazione della necessità di intervenire con cadenza annuale sull'assetto organizzativo del Servizio, in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

In particolare, si precisa che, in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 l'eventuale temporanea chiusura del Servizio, per ordinanza sindacale o per disposizione ministeriale, quale misura di prevenzione e contrasto della diffusione del virus potrà comportare la **sospensione dell'esecuzione del contratto** ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

#### **Art. 17 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la sospensione si applica per quanto compatibile l'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora per negligenza dell'aggiudicatario il Servizio non venisse effettuato con regolarità e puntualmente secondo le modalità stabilite, l'Amministrazione Comunale intimerà per iscritto all'aggiudicatario di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'aggiudicatario non adempia nel termine indicato, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto.

In particolare l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
- violazione degli orari di servizio concordati.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare il Servizio a terzi.

Alla ditta appaltatrice verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio affidato, sino al giorno della risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta senza bisogno di diffide formali.

In caso di fallimento della ditta appaltatrice, l'appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto. Qualora la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, l'Amministrazione potrà avvalersi sulla cauzione, facendo salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Costituisce comunque causa di risoluzione del rapporto, la chiusura ingiustificata per un arco di tempo superiore a 2 (due) giorni, anche non continuativi nel corso di un anno solare.

#### **Art. 18 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE**

E' assolutamente vietato la sub- concessione del servizio oggetto d'appalto.

Al concessionario non è consentito di subconcedere o di cedere a terzi la gestione dei servizi proposti in sede di gara.

#### **Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese inerenti e conseguenti al contratto sono per intero a carico del concessionario.

#### **Art. 20 – RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA**

L'aggiudicatario con il presente atto esonera il Comune di Villanova Monteleone da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone e alle cose o infortuni a terzi che dovessero derivare in relazione all'attività praticata all'interno della struttura. Inoltre, risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nel corso della gestione del servizio derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà **presentare prima dell'avvio del Servizio Micronido**, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto qualora già stipulato, **polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. stipulata per l'intero periodo di gestione** che preveda:

- l'aggiudicatario quale contraente;
- la copertura assicurativa dei propri operatori e la rifusione dei **danni che possano derivare a terzi**, compresi i bambini, per negligenze o responsabilità del personale che a qualsiasi titolo presti servizio presso la struttura;
- la copertura di ogni **infortunio** che possa occorrere ai minori frequentanti il Servizio.

La polizza dovrà avere massimali adeguati al tipo di servizio erogato e comunque non inferiori a:

- RCT : € 3.000.000;
- RCO: € 2.500.000;
- Danni alle cose: € 1.000.000.

## Art. 21 – ISPEZIONI CONTROLLO E VIGILANZA

Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di indirizzo, di controllo e di vigilanza, in merito a:

- all'andamento del grado di soddisfacimento delle necessità degli utenti ;
- al rispetto degli orari e delle prestazioni di Servizio stabilite;
- alla corretta e puntuale esecuzione del Servizio erogato;
- al rispetto delle norme contrattuali e contributive;
- alla conformità delle prestazioni a quanto stabilito nel presente capitolato .

Pertanto è fatto obbligo alla ditta consentire ed agevolare le ispezioni e ogni altra forma di verifica e controllo effettuati dal personale dell'Ente Appaltante, senza alcun preavviso, al fine di verificare le modalità di attuazione del Servizio medesimo ed eventualmente di disporre i provvedimenti più opportuni e utili all'adeguamento degli interventi.

Nel caso si verificassero inadempienze di singoli operatori, il Responsabile del Servizio Sociale informerà la ditta affinché adotti i provvedimenti necessari.

La Ditta ha l'obbligo di predisporre efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio ed al rispetto degli orari da parte dei propri operatori; di dette rilevazioni la ditta dovrà rendere conto al Comune, nell'ambito delle diverse forme di verifica che questo potrà attivare.

Nell'ipotesi di accertate inadempienze, gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti, e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per la prosecuzione della prestazione.

Le verifiche e le ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'aggiudicatario, che possono essere invitati a controfirmare i verbali di verifica.

Il Comune si riserva la facoltà di rescindere il contratto d'appalto dopo aver accertato violazioni agli obblighi sopra indicati.

## Art. 22 – PENALITA'

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio oggetto del presente appalto con le modalità previste dal Contratto, dal presente Capitolato e dalla proposta tecnica presentata in sede di gara ed ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale. L'aggiudicatario non potrà sospendere in nessun caso il servizio con una decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie verso il Comune.

Qualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale compresa tra i 100 e i 200 euro per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardo, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzione del contratto.

In particolare verranno applicate le seguenti penalità:

Ritardata apertura o anticipata chiusura del servizio senza giustificato motivo	€ 100,00
Mancata apertura per un'intera giornata	€ 200,00
Assenza non giustificata di uno degli operatori. Per la prima volta	€ 100,00
Assenza non giustificata di uno degli operatori. Per le volte successive	€ 200,00
Tardato pagamento del trattamento economico al personale dipendente	€ 200,00

Le somme per le penali possono essere incamerate dal Committente, detraendole dalla cauzione definitiva versata, e qualora questa risultasse insufficiente, direttamente dagli importi dovuti alla ditta aggiudicataria. Pertanto l'ammontare della penale potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice, la quale è tenuta, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell'appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del Servizio.

Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il Responsabile dell'Amministrazione Comunale renderà tempestivamente informato l'aggiudicatario con lettera raccomandata AR.

#### **Art. 23 - TUTELA DEI DATI PERSONALI**

L'impresa è altresì tenuta all'osservanza del D. Lgs. 196/2003 pertanto il trattamento dei dati dovrà avvenire con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza.

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

I dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Villanova Monteleone.

#### **Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti e servizi, ai regolamenti vigenti.

L'esecutore è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale; nulla potrà essere preteso o richiesto per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione di nuove normative.

#### **Art. 25 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Per quanto concerne l'incarico affidatogli l'appaltatore elegge domicilio legale presso il Comune di Villanova Monteleone. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di indicare all'Amministrazione Comunale una propria sede operativa cui gli uffici comunali competenti potranno fare riferimento per le comunicazioni.